

N. R.G. 6188/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, nelle persone di:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - dr. Lina Tosi | Presidente rel. |
| - dr. Chiara Campagner | Giudice |
| - dr. Lisa Torresan | Giudice |

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6188/2021 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione

da

Balzan Massimo con l'avv. Anna Zavagnin del foro di Vicenza

Attrice

contro

Altrequote s.r.l. (001193410253)

con l'avv. Monica Fant del foro di Belluno e l'avv. Fabio Brusa (anche dom.) del foro di Venezia

Del Ponte Alex e Savaris Gianni



con gli avv. Antonio Prade del foro di Belluno ed Alfredo Bianchini (anche dom.) del foro di Venezia

Serafini Piergiorgio,

con gli avv. Anna Polifroni del foro di Belluno e Fabio Sportelli (anche dom.) del foro di Venezia

Convenuti

Udienza di precisazione delle conclusioni: 14/12/2022

Conclusioni per parte attrice:

Nel merito:

- rigettare l'eccezione di incompetenza ex adverso sollevata in quanto inammissibile perché tardivamente proposta e comunque infondata anche per ragioni di connessione ex art.3 DLgs 168/2003 e per le ragioni tutte dedotte con gli scritti difensivi;
- rigettare le eccezioni e domande tutte ex adverso proposte in quanto inammissibili e comunque infondate per tutti i motivi di cui agli atti difensivi;
- per tutti i motivi indicati nell'atto di citazione e negli atti difensivi accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità, l'annullabilità, l'invalidità e comunque l'inefficacia delle impugnate deliberazioni assembleari di Altrequote Srl del 30.06.2021 con ogni conseguenza di legge nonché accertare e dichiarare in via incidentale anche l'invalidità e l'inidoneità della delibera assembleare di Altrequote del 31.01.2022 ad eliminare i vizi della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio al 31.12.2020 di Altrequote Srl di data 30.06.2021 ed in ogni caso condannare i convenuti a pagare il risarcimento danno sofferto dall'attore e a rimborsare le spese di lite ex art.2479 ter e 2377 c.c.;
- accertare la responsabilità di Pier Giorgio Serafini, Alex Del Ponte e Gianni Savaris per le somme illegittimamente pagate a Alex Del Ponte e Gianni Savaris quantomeno pari a Euro 108.221,87 per i motivi indicati nell'atto di citazione e negli atti difensivi e per l'effetto condannarli a pagare a Altrequote Srl la somma che sarà accertata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- previo -occorrendo- annullamento dei contratti posti in essere in conflitto di interessi, accertare la responsabilità di Pier Giorgio Serafini, Alex Del Ponte e Gianni Savaris per i danni arrecati a Altrequote Srl per i motivi indicati nell'atto di citazione e negli atti difensivi e per l'effetto condannarli a risarcire il danno nella misura che sarà accertata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;



- accertare la responsabilità di Pier Giorgio Serafini, Alex Del Ponte e Gianni Savaris nonché di Altrequote Srl per i danni arrecati direttamente a Massimo Balzan anche per l'illeggimità della delibera di aumento di capitale e comunque per i motivi indicati nell'atto di citazione e negli atti difensivi e per l'effetto condannarli a risarcire all'odierno attore il danno arrecato nella misura che sarà accertata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

-in ogni caso, condannare i convenuti a rifondere all'attore gli oneri di lite.-

In via istruttoria (*omissis come da foglio telematico*)

Conclusioni per parte convenuta Altrequote:

in via pregiudiziale:

- sia respinta l'istanza avversaria di rimessione in istruttoria della causa *ex adverso* formulata nelle note di udienza di data 1.12.2022, in quanto inammissibile e-o irricevibile, oltreché infondata, dal momento che non è rituale né è motivata, né è tanto meno fondata, con ogni riserva di ulteriormente dedurre nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica;
- sia espunta la produzione documentale attorea eseguita con le citate note di udienza di data 1.12.2022, o, quanto meno, ne sia omesso il loro esame e-o valutazione ai fini della decisione, in quanto è innanzi tutto inammissibile, non avendo controparte dimostrato la pertinenza alla domanda azionata (*petitum e causa petendi*) e, nel merito, è del tutto inconferente al fine del decidere attenendo al contezioso nr.5343/2021 R.G. dell'Intestato Tribunale e a fatti successivi al *thema decidendum*;
- sia dichiarata l'inammissibilità delle domande nuove *ex adverso* dedotte con le note di data 1.12.2022, con riferimento all'invocazione del disposto di cui all'art.3, D.Lgs. nr.168 del 2003, dato che non è stato invocato nelle conclusioni rassegnate nemmeno con la memoria *ex art.183-VI nr.1 c.p.c.* di data 24.3.2022;
- sia dichiarata l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda avversaria, nella parte in cui è stata eccepita la violazione dell'art.2427, comma 1, nr.22 *bis*, c.c., da parte della relazione integrativa al bilancio di esercizio al 31.12.2020 approvata con deliberazione di data 30.6.2021, sostituita dalla deliberazione di data 31.1.2022, con cui è stata approvata l'emenda di cui all'esposizione della presente memoria;
- sia dichiarata l'improponibilità e/o l'inammissibilità delle domande introdotte con l'atto di citazione di data 6.8.2021, per incompetenza del Giudice ordinario adito per effetto della clausola compromissoria di cui all'art.20 dello Statuto della Altrequote s.r.l., con eccezione della domanda avente ad oggetto la pretesa invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020 assunta all'assemblea del 30.6.2021 e di quella avente ad oggetto la pretesa responsabilità



degli ex amministratori Serafini, Del Ponte e Savaris, comprensiva della istanza di restituzione della somma di €.108.221,87;

Sentenza non definitiva n. 578/2023 pubbl. il 30/03/2023

- sia dichiarata la nullità della citazione di data 6.8.2021 nella parte in cui è stata promossa l'azione di responsabilità nei riguardi dei sig.ri Serafini Piergiorgio, Del Ponte Alex e Savaris Gianni, per carenza dei presupposti di cui all'art.163, nr.3 e 4, c.p.c.;
- sia disposta la separazione della domanda avente ad oggetto la pretesa azione di responsabilità rispetto a quella avente ad oggetto la impugnazione della deliberazione di data 30.6.2021;

- in via principale:

- siano respinte le domande tutte *ex adverso* introdotte, perché infondate in fatto e diritto;
- sia confermato il rigetto dell'istanza di nomina di curatore speciale *ex art.78 c.p.c.*, per intervenute dimissioni dell'Amministratore sig. Serafini Piergiorgio;
- sia revocata la sospensione della deliberazione di data 30.6.2021, nella parte in cui è stato approvato l'aumento del capitale sociale, disposta con la ordinanza 14.9.2021;
- vinte le spese e i compensi di causa, oltre accessori;

- in via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi nella quale sia accolta l'azione di invalidità, si chiede che in ogni caso non sia pronunciata l'inefficacia dell'aumento del capitale sociale, deliberato dall'assemblea ed integralmente sottoscritto dai soci Del Ponte e Savaris, anteriormente alla sospensione disposta con ordinanza di data 13.9.2021, comunicata il 14.9.2021;

- in via istruttoria:

(omissis; come da foglio telematico)

Conclusioni per parte convenuta Del Ponte e Savaris:

in via pregiudiziale:

- sia respinta l'istanza avversaria di rimessione in istruttoria della causa *ex adverso* formulata nelle note di udienza di data 1.12.2022, in quanto inammissibile e-o irricevibile, oltreché infondata, dal momento che non è rituale né è motivata, né è tanto meno fondata, con ogni riserva di ulteriormente dedurre nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica;
- sia espunta la produzione documentale attorea eseguita con le citate note di udienza di data 1.12.2022, o, quanto meno, ne sia omesso il loro esame e-o valutazione ai fini della decisione, in quanto è innanzi tutto inammissibile, non avendo controparte dimostrato la pertinenza alla domanda



azionata (*petitum e causa petendi*) e, nel merito, è del tutto inconferente al fine del decidere attenendo al contezioso nr.5343/2021 R.G. dell'Intestato Tribunale e a fatti successivi al *thema decidendum*;

– sia dichiarata l'inammissibilità delle domande nuove *ex adverso* dedotte con le note di data 1.12.2022, con riferimento all'invocazione del disposto di cui all'art.3, D.Lgs. nr.168 del 2003, dato che non è stato invocato nelle conclusioni rassegnate nemmeno con la memoria *ex art.183-VI* nr.1 c.p.c. di data 24.3.2022;

– sia dichiarata l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda avversaria, nella parte in cui è stata eccepita la violazione dell'art.2427, comma 1, nr.22 *bis*, c.c., da parte della relazione integrativa al bilancio di esercizio al 31.12.2020 approvata con deliberazione di data 30.6.2021, sostituita dalla deliberazione di data 31.1.2022, con cui è stata approvata l'emenda di cui all'esposizione della presente memoria;

– sia dichiarata l'improponibilità e/o l'inammissibilità delle domande introdotte con l'atto di citazione di data 6.8.2021, per incompetenza del Giudice ordinario adito per effetto della clausola compromissoria di cui all'art.20 dello Statuto della Altrequote s.r.l., con eccezione della domanda avente ad oggetto la pretesa invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020 assunta all'Assemblea del 30.6.2021 e di quella avente ad oggetto la pretesa responsabilità degli ex amministratori Serafini, Del Ponte e Savaris;

– sia dichiarata la nullità della citazione di data 6.8.2021, nella parte in cui è stata promossa l'azione di responsabilità nei riguardi dei sig.ri Serafini Piergiorgio, Del Ponte Alex e Savaris Gianni, per carenza dei presupposti di cui all'art.163, nr.3 e 4, c.p.c.;

– sia disposta la separazione della domanda avente ad oggetto la pretesa azione di responsabilità rispetto a quella avente ad oggetto la impugnazione della deliberazione di data 30.6.2021;

- in via principale:

– siano respinte le domande tutte *ex adverso* introdotte perché infondate in fatto e diritto;

– sia confermato il rigetto dell'istanza di nomina di curatore speciale *ex art.78* c.p.c., per intervenute dimissioni dell'Amministratore sig. Serafini Piergiorgio;

– sia revocata la sospensione della deliberazione di data 30.6.2021, nella parte in cui è stato approvato l'aumento del capitale sociale, disposta con la ordinanza 14.9.2021;

– vinte le spese e compensi di causa, oltre accessori;

- in via subordinata:

– nella denegata e non creduta ipotesi nella quale sia accolta l'azione di invalidità della deliberazione impugnata di aumento del capitale sociale, si chiede che non sia pronunciata l'inefficacia dell'aumento del capitale sociale, deliberato dall'Assemblea ed integralmente sottoscritto dai soci Del Ponte e



Savaris, anteriormente alla sospensione disposta con ordinanza di data 13.9.2021, comunicata il 14.9.2021;

- in via ulteriormente subordinata:

– nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero ritenute fondate le eccezioni avversaria articolate nella memoria ex art.183-VI c.p.c. nr.2 di data 23.4.2022, si richiama integralmente la comparsa di costituzione e risposta di data 13.11.2021, insistendo per l'accoglimento delle domande, eccezioni, istanze, deduzioni ed allegazioni ivi formulate;

- in via istruttoria:

(omissis: come da foglio telematico)

Conclusioni per parte convenuta Serafini Piergiorgio:

in via pregiudiziale:

- sia respinta l'istanza avversaria di rimessione in istruttoria della causa *ex adverso* formulata nelle note di udienza di data 1.12.2022, in quanto inammissibile e-o irricevibile, oltretutto infondata, dal momento che non è rituale né è motivata, né è tanto meno fondata, con ogni riserva di ulteriormente dedurre nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica;
- sia espunta la produzione documentale attorea eseguita con le citate note di udienza di data 1.12.2022, o, quanto meno, ne sia omesso il loro esame e-o valutazione ai fini della decisione, in quanto è innanzi tutto inammissibile, non avendo controparte dimostrato la pertinenza alla domanda azionata (*petitum e causa petendi*) e, nel merito, è del tutto inconferente al fine del decidere attenendo al contezioso nr.5343/2021 R.G. dell'Intestato Tribunale e a fatti successivi al *thema decidendum*;
- sia dichiarata l'inammissibilità delle domande nuove *ex adverso* dedotte con le note di data 1.12.2022, con riferimento all'invocazione del disposto di cui all'art.3, D.Lgs. nr.168 del 2003, dato che non è stato invocato nelle conclusioni rassegnate nemmeno con la memoria ex art.183-VI nr.1 c.p.c. di data 24.3.2022;
- sia dichiarata l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda avversaria, nella parte in cui è stata eccepita la violazione dell'art.2427, comma 1, nr.22 *bis*, c.c., da parte della relazione integrativa al bilancio di esercizio al 31.12.2020 approvata con deliberazione di data 30.6.2021, sostituita dalla deliberazione di data 31.1.2022, con cui è stata approvata l'emenda di cui all'esposizione della presente memoria;



– sia dichiarata la nullità della citazione di data 6.8.2021, nella parte in cui è stata promossa l'azione di responsabilità nei riguardi dei sig.ri Serafini Piergiorgio, Del Ponte Alex e Savaris Gianni, per carenza dei presupposti di cui all'art.163, nr.3 e 4, c.p.c.;

– sia rigettata la richiesta di riunione *ex adverso* formalizzata nella citazione 6.8.2021; sia invece disposta la separazione della domanda avente ad oggetto la pretesa azione di responsabilità rispetto a quella avente ad oggetto la impugnazione della deliberazione di data 30.6.2021;

- in via principale:

– siano respinte le domande tutte *ex adverso* introdotte con la citazione di data 6.8.201, perché infondate in fatto e diritto;

– sia confermato il rigetto dell'istanza di nomina di curatore speciale *ex art.78 c.p.c.*, per intervenute dimissioni dell'Amministratore sig. Serafini Piergiorgio;

– vinte le spese e i compensi di causa, oltre accessori;

- in via subordinata:

– nella denegata e non creduta ipotesi nella quale fosse accolta l'azione di invalidità, si chiede che non sia pronunciata l'inefficacia dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea ed integralmente sottoscritto dai soci Del Ponte e Savaris, anteriormente alla sospensione disposta con ordinanza di data 13.9.2021, comunicata il 14.9.2021;

- in via ulteriormente subordinata:

– nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero ritenute fondate le eccezioni avversaria articolate nella memoria *ex art.183-VI c.p.c. nr.2* di data 23.4.2022, si richiama integralmente la comparsa di costituzione e risposta di data 22.11.2021, insistendo per l'accoglimento delle domande, eccezioni, istanze, deduzioni ed allegazioni ivi formulate;

- in via istruttoria:

(omissis: come da foglio telematico)

MOTIVI

Con l'atto di citazione l'attore, socio paritario con Del Ponte Alex e Savaris Gianni della società Altrequote, della quale i tre erano stati anche coamministratori fino al 29/3/2021, ha agito contro società e soci, e contro il nuovo amministratore Serafin, premettendo di avere già separatamente impugnato in causa n. 5343/2021 r.g. di questo ufficio le deliberazioni assembleari del 4/3/2020, 28/6/2020, 29/3/2021 e 16/7/2021, fra le quali è la delibera di approvazione del bilancio al 31/12/2019.



L'attività, che da oggetto sociale è estesa anche a compravendita, ristrutturazione e simili su immobili, è indicata dall'attore come relativa, in concreto, a studio, progettazione, commercio, montaggio e manutenzione di arredi.

I rapporti endosociali erano entrati in crisi quando, a seguito della ingravescenza di una malattia dell'attore, che lo aveva anche costretto, specie durante il periodo della pandemia Covid-19 a svolgere la sua attività da remoto, egli aveva intavolato trattative per la cessione della sua quota, vedendosi prospettare un valore di tale quota pari a zero. Da allora,,secondo la sua prospettazione, i soci hanno variamente operato a suo danno.

Nella presente causa di merito l'attore impugna la delibera sociale del 30/6/2021 con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 ed è stato deliberato un aumento di capitale a pagamento che porta il capitale da euro 10.000 ad euro 80.000. Egli ha inoltre sviluppato nel merito altre domande contro i soci, in proprio e quali già amministratori, a tutela propria e della società.

In particolare:

- 1) quanto al bilancio, recante perdita di euro 36.821,00, nullità per violazione dei criteri di redazione quanto alle rimanenze (quanto al criterio di valutazione), fondo rischi ed oneri (idem), valore della produzione (non includente il "contributo sostegni"), compensi degli amministratori (non riportati), operazioni con parti correlate e fuori mercato (non menzionati); il bilancio inoltre sarebbe affetto da nullità derivata a causa della nullità del già impugnato bilancio 2019;
- 2) quanto alla delibera di aumento di capitale, invalidità per:
 - carenza assoluta di informazione del socio, non corrispondendo la delibera all'odg;
 - invalidità della situazione economica e patrimoniale al 30/4/2020 sottostante, non approvata dall'assemblea, non vera – riporterebbe la perdita testé ripianata in sede di approvazione del bilancio e non menzionerebbe il "contributo sostegni" – mancante di relazione e non depositata presso la sede sociale otto giorni prima; ;
 - mancato rispetto del quorum dell'80% prescritto dallo Statuto, e indebita invocazione del minore quorum previsto dall'art. 44 d.l. 76/2020, conv. In l. 120/2020,
 - abuso di maggioranza, per mancanza della necessità di aumento, che avrebbe in ogni caso potuto essere surrogato dalla vendita di veicoli societari o da un finanziamento bancario, e avendo i soci maggioritari profittato delle difficili condizioni di salute ed economiche dell'attore, impossibilitato a sottoscrivere l'aumento



- adozione con il voto di soci in conflitto di interessi, avendo i soci dei "motivi reali" in contrasto con gli interessi della società ed essendo il socio serafini a sua volta socio e amministratore di "Studio Cassol&Serafini s.r.l. che si occupa della contabilità sociale e aveva redatto i bilanci impugnati;

- 3) accertamento e condanna restitutori a carico dei convenuti persone fisiche, e a beneficio della società, per le somme illegittimamente percepite da Del Ponte e Savaris a titolo di compenso amministratore o altri emolumenti, per l'importo minimo di euro 108.221,87, e in particolare compensi percepiti nel 2020 e fino a marzo 2021 dagli amministratori Dal Ponte e Savaris non deliberati dall'assemblea per euro 94.708,57, e ulteriori compensi da questi percepiti in forza di contratti conclusi in conflitto di interessi durante l'amministrazione Serafini, per euro 6.680,98 e 6.832,32 oltre compensi giugno/luglio 2021;
- 4) accertamento e condanna risarcitori a favore di Altrequote contro i convenuti persone fisiche quali amministratore ed ex amministratori, per l'utilizzo da parte di Del Ponte e Savaris, dopo la cessazione dalla carica gestoria, di beni aziendali (veicoli, smartphone) acquisiti per uso degli amministratori giusta verbale assembleare 8/10/2018, uso indebitamente ritenuto legittimo in capo ai due non più ex amministratori anche da Serafini; il Serafini, inoltre, per non avere gestito la società, essendosi limitato a conferire incarichi professionali ai due soci, senza pattuizione di compensi per marzo e aprile 2021, poi con compenso orario di euro 35,00 oltre iva, superiore a quanto valutato in perizia dimessa a doc. 17;
- 5) accertamento e condanna risarcitori dei tre convenuti persone fisiche a favore dell'attore per la illegittimità delle deliberazioni assunte nella assemblea, in particolare per la perdita della partecipazione sociale;

In causa è stata disposta sospensione cautelare della sola delibera di aumento di capitale, giusta ordinanza del 13/9/2022.

I convenuti costituendosi prendevano posizione sui vari addebiti; Altrequote, Del Ponte e Savaris, costituiti nel termine di legge, eccepivano la clausola compromissoria statutaria; chiedevano termine per emenda della delibera (termine concesso, con conseguente delibera del 31/1/2022 di modifica della nota integrativa al bilancio con solo riguardo alla parte della nota integrativa relativa alle operazioni con parti correlate); tutti eccepivano la nullità di contenuto dell'atto di citazione quanto all'azione di responsabilità; chiedevano che anche in caso di ravvisata invalidità della delibera di aumento di capitale se ne facessero salvi gli effetti, in quanto gli aumenti erano stati sottoscritti con versamento del 25%, anche per la parte inoptata, prima della sospensiva (per l'optato, 14/7/2021, per l'inoptato 23/8/2021).



La causa, assegnati termini ex art. 183 comma VI c.p.c., viene in decisione senza istruzione, essendo stata ritenuta la opportunità di decidere pregiudizialmente sulla eccezione di compromesso.

Al momento della introduzione del giudizio la società era amministrata da Serafini Piergiorgio, ma al momento della sua costituzione (e comunque dal 18/10/2021) amministratore unico era Beppino Sitta. Coerentemente parte attrice non ha più riproposto la sua richiesta di nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c..

L'eccezione di compromesso, formulata tempestivamente da Altrequote, Del Ponte e Savaris, pur conclusa nelle conclusioni precisare dei rispettivi atti con formula che testualmente riguarda la sola sospensiva, in realtà, come bene si evince dalle difese svolte, riguarda l'intero giudizio, anche il merito. L'art. 20 dello Statuto recita: *“CLAUSOLA COMPROMISSORIA Le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno decise da un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Belluno. L'Arbitro Unico deciderà in via rituale e secondo diritto”*

Si tratta, come è evidente, di compromesso rituale.

Quando non tutti i convenuti hanno eccepito la competenza arbitrale e non tutte le domande sono coperte dalla clausola, il criterio discrezionale, ex art. 819ter c.p.c., è (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26553 del 22/10/2018) quello della separazione, salvo il litisconsorzio necessario : *“In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819 ter, comma 1, c.p.c., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione; pertanto, ove le domande connesse non diano luogo a litisconsorzio necessario, l'accoglimento del regolamento di competenza comporta la separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza”*

Rispetto a tale assetto, speciale e dettato per il rapporto fra giudice e arbitri, recede la regola della attrazione delle domande “che presentano ragioni di connessione” di cui all'art. 3 comma 3 d.l.vo 168/2003.



Non tutte le domande attoree sono coperte dalla clausola. Non lo sono la domanda di nullità del bilancio (dato che sono dedotte ragioni di contenuto, che vanno a toccare interessi ultrasociali) né le domande fondate sulla responsabilità dell'amministratore verso la società o il socio (e quindi oltre alle domande comunque rivolte contro Serafini, che non ha comunque formulato eccezione, le domande restitutorie di emolumenti e risarcitorie a beneficio della società, proposte contro Del Ponte e Savaris nella loro qualità di amministratori pro tempore)

Non vi è litisconsorzio fra amministratore e soci, quando essi siano insieme evocati per restituire le stesse somme o risarcire lo stesso danno, e dunque le posizioni possono essere separate.

Quanto all'annullamento dei contratti posti in essere in conflitto di interessi, dato che l'annullamento deriverebbe dal conflitto dell'amministratore stipulante con la società, anche questa domanda – con ogni salvezza dell'apprezzamento della riserva apposta alla sua formulazione sulla effettiva necessità di provvedervi – resta esclusa dalla clausola.

Restano invece coperte dalla clausola, e dunque assoggettate alla competenza arbitrale:

- le domande volte alla pronuncia di invalidità della delibera di aumento di capitale, essendo la eccezione di compromesso formulata dal solo legittimato passivo alla domanda, che è la società; tale domanda, anche per quanto fondata su pretesi vizi della situazione patrimoniale al 30/4/2021, non ha per oggetto diritti indisponibili, dal momento che, in ogni caso, la delibera ha ad oggetto un aumento volontario di capitale, e non un aumento derivante da perdita di patrimonio netto totale o oltre il terzo, e dunque la situazione patrimoniale sottoposta all'assemblea in vista della decisione aveva funzione di informazione interna, e non era in nessun caso sovrapponibile a quella imposta dalla legge, di cui all'art. 2482 bis c.p.c.; Né la censura attorea di carenza assoluta di informazione (assumendo l'attore che l'aumento di capitale non fosse incluso nell'ordine del giorno se non quale conseguenza della copertura di perdite) fa transitare la domanda al novero di quelle fondate su diritti indisponibili.
- tutte le domande rivolte contro i soci in quanto tali, e dunque le domande risarcitorie e restitutorie contro Del Ponte e Savaris derivanti dalla percezione di compensi professionali successivamente alla loro cessazione dalla carica, e le domande risarcitorie rivolte contro Del Ponte e Savaris per fatti lesivi di Altrequote e di Balzan, commessi quali soci.

Si pronuncia dunque con sentenza, dato che la materia fuoriesce dalla giurisdizione, e con pronuncia non definitiva fra le parti.

La causa va poi rimessa sul ruolo per ulteriore istruzione

P.Q.M.



Non definitivamente pronunciando,

- 1) In accoglimento della eccezione di compromesso, dichiara la competenza arbitrale ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale sulla domanda attorea di accertamento della illegittimità della delibera della assemblea di Altrequote s.r.l. per la parte concernente l'aumento di capitale;
- 2) In accoglimento della eccezione di compromesso, dichiara la competenza arbitrale ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale sulle ulteriori domande attoree:
 - Limitatamente alle somme percepite a titolo di compenso professionale dopo la cessazione dalla carica di amministratori, *accertare la responsabilità di (...) Alex Del Ponte e Gianni Savaris per le somme illegittimamente pagate a Alex Del Ponte e Gianni Savaris quantomeno pari a Euro 108.221,87 per i motivi indicati nell'atto di citazione e negli atti difensivi e per l'effetto condannarli a pagare a Altrequote Srl la somma che sarà accertata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;*
 - Limitatamente al danno arrecato dai suddetti alla società nella loro veste di soci (...) *accertare la responsabilità di (...) Alex Del Ponte e Gianni Savaris per i danni arrecati a Altrequote Srl per i motivi indicati nell'atto di citazione e negli atti difensivi e per l'effetto condannarli a risarcire il danno nella misura che sarà accertata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;*
 - *accertare la responsabilità di (...), Alex Del Ponte e Gianni Savaris nonché di Altrequote Srl per i danni arrecati direttamente a Massimo Balzan anche per l'illegittimità della delibera di aumento di capitale e comunque per i motivi indicati nell'atto di citazione e negli atti difensivi e per l'effetto condannarli a risarcire all'odierno attore il danno arrecato nella misura che sarà accertata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;*
- 3) Rigetta per il resto l'eccezione;
- 4) rimette la causa sul ruolo per il prosieguo istruttorio

Venezia, 29/3/2023

Il Presidente rel.dr. Lina Tosi

